



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 159

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 31 ottobre 2023

INDICE**Giunte**

Regolamento:

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Martedì 31 ottobre 2023

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente del Senato

LA RUSSA

La seduta inizia alle ore 12,35.

QUESTIONI CONCERNENTI INTERPRETAZIONI REGOLAMENTARI

Il PRESIDENTE informa di aver ritenuto opportuno convocare la Giunta per il Regolamento alla luce di un problema interpretativo sorto a seguito di alcune comunicazioni ricevute. In particolare, con lettera del 19 ottobre 2023, il senatore Enrico Borghi ha comunicato che l'assemblea del Gruppo da lui presieduto ha deliberato la variazione della denominazione del Gruppo stesso in « Italia Viva – Il Centro – Renew Europe ».

Con lettera pervenuta in pari data, i senatori Gelmini, Vice Presidente del Gruppo, Calenda, Versace e Lombardo contestano la validità di tale mutamento di denominazione, sulla base di alcune considerazioni di carattere giuridico: in primo luogo, viene osservato che l'ingresso in tale Gruppo parlamentare della senatrice Dafne Musolino è stato approvato in modo non conforme al regolamento interno, che richiede la previa proposta congiunta del Presidente e del Vice Presidente del Gruppo.

A tale proposito, il Presidente esprime l'avviso che tale doglianza non risulti sufficientemente fondata, in quanto successivamente all'annuncio all'Assemblea dell'adesione della senatrice Musolino al Gruppo « Azione-Italia Viva-Renew », la medesima senatrice ha svolto interventi anche in Assemblea a nome del Gruppo, senza suscitare obiezioni di alcun tipo.

Di maggior rilevanza – prosegue il Presidente – risulta invece la doglianza relativa al mancato raggiungimento del *quorum* dei due terzi, previsto dal regolamento di tale Gruppo parlamentare per tutte le modifiche del regolamento stesso, incluso il cambio di denominazione. Nella lettera inviata a prima firma della senatrice Gelmini si osserva, infatti,

che anche qualora si ritenesse il Gruppo di appartenenza composto da undici membri, compresa la senatrice Musolino, il voto favorevole dei sette membri che hanno approvato il cambio di denominazione non risulta sufficiente per raggiungere il *quorum* dei due terzi, corrispondente a 7,3 componenti.

Si pone pertanto una questione concernente la modalità di arrotondamento decimale applicabile al calcolo dei *quorum*.

Più in generale, tuttavia, la questione principale alla base della convocazione dell'odierna riunione della Giunta per il Regolamento consiste nell'individuazione dell'organo competente a decidere su questioni di interpretazione dei regolamenti interni dei Gruppi parlamentari.

Prima di entrare nel merito, il Presidente ritiene opportuno informare la Giunta di aver tentato una possibile mediazione tra le parti in causa che consentirebbe, nell'ambito del Regolamento del Senato, di salvaguardare gli interessi di entrambe le formazioni politiche, sia sotto il profilo delle prerogative parlamentari, sia sotto l'aspetto delle dotazioni per il funzionamento dei Gruppi politici. Attraverso infatti un'interpretazione adeguatrice di carattere estensivo di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 4, terzo periodo, si potrebbe addivenire ad una soluzione che realizzerebbe un equo compromesso tra le parti: i senatori appartenenti al partito politico Italia Viva potrebbero conservare il proprio Gruppo parlamentare, mentre i senatori appartenenti alla formazione politica denominata Azione verrebbero a costituire un'autonoma componente in seno al Gruppo misto, in quanto non dispongono del numero minimo di sei senatori per formare un Gruppo autonomo.

Tale proposta di mediazione non ha tuttavia sinora portato al raggiungimento di un accordo, il che rende necessario un pronunciamento della Giunta per il Regolamento in merito all'individuazione dell'organo competente a dirimere questioni interpretative di regolamenti dei Gruppi parlamentari. La necessità di risolvere la controversia tra le due formazioni risulta inoltre particolarmente urgente in quanto, come già annunciato all'Assemblea nella seduta del 24 ottobre scorso, la Presidenza non ha dato seguito al cambio di denominazione comunicato dal senatore Borghi, in attesa di completare le conseguenti verifiche.

Rileva in particolare che il Regolamento del Senato non presenta disposizioni che disciplinano la conformità delle deliberazioni di un Gruppo rispetto al proprio regolamento interno e non sussistono precedenti del tutto conformi al caso di specie. L'unico caso che presenta alcune analogie risulta quello verificatosi nella scorsa legislatura, in relazione all'impugnazione da parte di alcuni senatori del provvedimento di espulsione nei loro confronti adottato dal Gruppo MoVimento 5 stelle. Pur essendo tale impugnativa basata sulla pretesa violazione di una norma del regolamento interno del Gruppo, i ricorrenti non si sono preliminarmente rivolti alla Presidenza del Senato, ricorrendo invece contro il provvedimento di espulsione dapprima alla magistratura ordinaria e amministrativa che si sono entrambe dichiarate incompetenti, come confermato anche dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giuri-

sdizione. Successivamente hanno adito gli organi di autodichia: in primo grado la Commissione Contenziosa si è a sua volta dichiarata incompetente; in secondo grado invece il Consiglio di garanzia ha annullato i provvedimenti di espulsione, anche se poi tale decisione non ha avuto seguito.

Nel caso in esame i senatori Gelmini, Calenda, Versace e Lombardo si sono invece rivolti direttamente alla Presidenza per lamentare il mancato rispetto, da parte della maggioranza dei senatori del Gruppo, delle disposizioni del regolamento interno concernenti il cambio di denominazione precedentemente comunicato dal senatore Borghi.

Ritiene in ogni caso la questione particolarmente delicata in quanto, trattandosi di definire la competenza a decidere sulla regolarità della votazione di un'assemblea di Gruppo rispetto a quanto stabilito dal proprio regolamento interno, l'orientamento della Giunta per il Regolamento, sarebbe in ogni caso destinato a costituire un precedente di estrema rilevanza, in grado di influire sul valore e sugli effetti delle comunicazioni che i Presidenti di Gruppo rivolgono al Presidente del Senato.

Nel rinnovare l'auspicio di una soluzione condivisa, che contemperi in modo equilibrato gli interessi di entrambe le formazioni politiche, fa presente che la proposta di applicare al caso di specie il terzo periodo dell'articolo 14, comma 4, con particolare riguardo al riferimento alla sussistenza di una « coalizione », rappresenterebbe in ogni caso un'interpretazione estensiva, seppure a suo avviso compatibile con il dettato regolamentare.

La senatrice FREGOLENT, dopo aver ringraziato il Presidente per l'esauritiva introduzione, precisa che con la lettera inviata alla Presidenza dal senatore Borghi non si è intesa comunicare la costituzione di un nuovo Gruppo parlamentare, ma semplicemente il mutamento della sua denominazione. Osserva altresì che l'assemblea nella quale ha avuto luogo tale deliberazione è stata convocata nel pieno rispetto di quanto stabilito dal regolamento del Gruppo.

Ricorda in particolare che lo scorso 22 maggio, a seguito di una formale assemblea, era stato stabilito che il Gruppo sarebbe rimasto inalterato sino alla definizione di liste unitarie per le candidature alle elezioni europee, da definirsi entro il mese di ottobre. Proprio ad ottobre è entrata a far parte del Gruppo la senatrice Musolino, ed il suo ingresso è stato salutato cordialmente nelle comunicazioni interne dallo stesso senatore Calenda. Inoltre, tale senatrice ha partecipato in rappresentanza del nuovo Gruppo a numerose attività quali sedute di Commissione e persino ad un *question time*.

Ritiene in ogni caso che non possa essere la Giunta per il Regolamento ad affrontare il tema della regolarità delle votazioni di un Gruppo politico, atteso che i partiti sono associazioni non riconosciute e gli stessi Gruppi hanno natura privatistica, come peraltro confermato da una copiosa giurisprudenza, comprese le Sezioni unite della Corte di cassazione.

Con riguardo all'assenza nel Regolamento del Senato di disposizioni applicabili al caso di specie, ritiene tale assenza del tutto logica e motivata proprio dall'intento di escludere le decisioni concernenti la vita e il funzionamento di un Gruppo parlamentare dalla possibile ingerenza di altri Gruppi politici. L'autodeterminazione delle formazioni politiche deve infatti a suo avviso continuare ad essere esclusivamente demandata ai propri organi decisionali interni.

Ritiene infine prive di fondamento le considerazioni relative al preteso mancato raggiungimento del *quorum* dei due terzi previsto nel regolamento del proprio Gruppo: nell'uso comune ed in generale nel campo degli enti privatistici, in caso di un valore eccedente una soglia inferiore allo 0,5 è infatti costantemente adottato il criterio dell'arrotondamento per difetto.

Il senatore PARRINI ritiene che la competenza a decidere in ordine alla questione oggetto dell'odierna riunione spetti integralmente al Presidente del Senato e non agli organi di autodichia, in quanto l'oggetto della valutazione della Giunta investe una questione assai più ampia del semplice rispetto formale di un *quorum* deliberativo. Segnatamente, qualunque decisione la Giunta decida di adottare in merito sarà destinata a creare un precedente di estrema rilevanza per tutti i casi futuri; inoltre, è del tutto evidente che i Gruppi parlamentari, pur possedendo una struttura di carattere formalmente privatistico, assumono una profonda rilevanza pubblicistica, potendo in taluni casi persino sollevare conflitti di attribuzione presso la Corte costituzionale, laddove tale possibilità resta preclusa ai partiti politici.

Una decisione sul merito della questione risulta a suo avviso necessaria anche al fine di scoraggiare provvedimenti che, di fatto, risulterebbero fortemente pregiudizievoli nei confronti di una parte rilevante di un Gruppo parlamentare: la ridenominazione del Gruppo sembra infatti avere l'unico scopo di eliminare il nome della formazione politica « Azione ».

Considera tale provvedimento difficilmente comprensibile e di dubbia legittimità, tanto più ove si consideri che nel caso di specie il soggetto titolare del contrassegno – che pure ospita i simboli di entrambe le formazioni politiche – è proprio il senatore Calenda. In sostanza, ove la nuova denominazione fosse ritenuta ammissibile, i senatori appartenenti alla componente « Azione » sarebbero pertanto posti nella scelta tra continuare a far parte di un Gruppo che non presenterebbe tuttavia più alcun riferimento esplicito al proprio partito di appartenenza, oppure abbandonarlo, con il ripercuotersi di svantaggi considerevoli sotto il profilo delle dotazioni per lo svolgimento dell'attività parlamentare.

Auspica che la questione oggetto dell'odierna riunione possa essere risolta attraverso un atteggiamento di tutte le parti orientato alla ragionevolezza, facendo osservare che anche per la componente riconducibile al partito Italia Viva sarebbe a rigore necessario, per mantenere un Gruppo autonomo, l'assenso del depositario del simbolo. Diversamente, un Gruppo autonomo potrebbe solo essere costituito ai sensi dell'articolo 14,

comma 5, del Regolamento che richiede tuttavia il requisito minimo di nove senatori.

Sulla base di tali considerazioni, ritiene infine che il precedente verificatosi nella scorsa legislatura non sia applicabile al caso di specie, in quanto la questione in esame investe il tema, più ampio, del controllo del rispetto dei requisiti costitutivi dei Gruppi parlamentari i quali, come noto, hanno rilevanza costituzionale.

Il senatore ZAFFINI rileva preliminarmente che in tutti i casi in cui venga prevista una maggioranza qualificata per la validità di determinate deliberazioni, non è possibile applicare il criterio dell'arrotondamento per difetto, in quanto ciò determinerebbe di fatto l'applicazione di un *quorum* più basso di quello previsto. Per tali ragioni, se il *quorum* equivale a 7,3 componenti, una deliberazione alla quale hanno partecipato solo sette senatori risulta evidentemente invalida per il mancato raggiungimento della maggioranza prescritta.

Con riguardo invece all'ipotesi suggerita dalla Presidenza circa la possibilità di applicare l'articolo 14, comma 4, terzo periodo, pur osservando che tale disposizione sembrerebbe in realtà riferirsi alle coalizioni tra partiti previste dalle leggi elettorali, ritiene tuttavia che l'interpretazione estensiva possa costituire una soluzione adeguata.

In ogni caso, esprime l'avviso che la competenza a decidere sulla questione in esame spetti al Presidente del Senato, al quale infatti si è rivolta la componente riferibile al partito politico « Azione ». Demandare una decisione di tale delicatezza e rilievo istituzionale agli organi di autodichia risulterebbe a suo avviso del tutto improprio.

Propone infine che la Giunta non assuma una decisione nell'immediato, demandando alla Presidenza il compito di ricercare un possibile accordo tra le parti politiche.

La senatrice STEFANI ritiene particolarmente apprezzabile la proposta di mediazione illustrata dalla Presidenza, che costituisce un compromesso equilibrato e rispettoso dei principi del Regolamento. La Giunta si trova infatti ad affrontare una questione di estrema delicatezza dalla quale potrebbe dipendere l'agibilità parlamentare di una formazione che ha legittimamente conseguito voti ed ottenuto i conseguenti seggi.

Si sofferma quindi sull'articolo 14, comma 4, del Regolamento, in relazione al quale esprime l'avviso che il termine « coalizione » di cui al terzo periodo risulti in astratto più strettamente collegato al significato che tale termine assume nella legislazione elettorale. Diversamente, il secondo periodo fa più esplicito riferimento ad una presentazione alle elezioni in forma aggregata: in questo caso il Regolamento richiede espressamente che la richiesta di costituzione di un Gruppo o di una componente politica risulti accompagnata da una dichiarazione di assenso da parte del soggetto che ha depositato il contrassegno elettorale. Ove si ritenesse applicabile tale disposizione, potrebbero porsi problemi applicativi non secondari per il caso in esame.

Poiché qualunque scelta interpretativa la Giunta riterrà di adottare costituirà un precedente significativo in una materia di particolare delicatezza, è necessaria una valutazione quanto più ponderata. In ogni caso, ritiene che non possa essere la magistratura ordinaria e amministrativa a decidere su questioni di tale rilevanza per il funzionamento delle Camere, per un'elementare esigenza di rispetto del principio della separazione dei poteri. In considerazione della rilevanza pubblicistica della questione ritiene che tali valutazioni debbano essere del pari sottratte al sindacato degli organi di autodichia, trattandosi in realtà di una questione di interpretazione del Regolamento del Senato.

Con riguardo infine al tema concernente la maggioranza qualificata dei due terzi, dichiara di condividere le considerazioni del senatore Zaffini in quanto il *quorum* rappresenta una soglia minima inderogabile che deve essere sempre rispettata per la validità delle deliberazioni.

Il senatore PATUANELLI rileva come ogni decisione assunta in materia costituirà inevitabilmente un precedente in grado di orientare le decisioni successive. Ritiene pertanto opportuna una ulteriore riflessione in merito.

Se da un lato spetta senza dubbio al Presidente prendere atto dell'avvenuta costituzione di un Gruppo parlamentare, occorre d'altro canto tener conto delle possibili ricadute derivanti da tali comunicazioni: ove venisse accolta acriticamente la comunicazione del cambio di denominazione del Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope, dovrebbe a suo avviso derivarne lo scioglimento dell'intero Gruppo parlamentare suddetto, con la conseguente confluenza di tutti gli 11 componenti nel Gruppo Misto.

Pertanto la Giunta per il Regolamento dovrebbe soffermarsi sull'interpretazione sistematica dei commi 4 e 5 dell'articolo 14 del Regolamento rispetto alle condizioni per costituire, e mantenere, un Gruppo parlamentare unitario.

Un ulteriore aspetto problematico sarebbe poi costituito dalla introduzione di un principio di discrezionalità nel seguito da dare ad ogni comunicazione da parte del Presidente di un Gruppo parlamentare, ove fosse poi necessario un sindacato e un approfondimento.

Insiste quindi, in conclusione, sull'opportunità della prosecuzione di un'attività di mediazione e conciliazione da parte della Presidenza.

Il senatore GIORGIS auspica a sua volta che il conflitto ingeneratosi all'interno del Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope possa risolversi mediante una soluzione condivisa.

Si associa al senatore Parrini nel ritenere che una decisione che costituisca precedente possa poi rivelarsi foriera di conseguenze non sempre prevedibili.

Sottolinea come la natura ontologica dei Gruppi parlamentari non sia in realtà assimilabile *in toto* a quella dei partiti politici, i quali sono da ultimo soggetti a numerosi sindacati da parte della giustizia ordinaria rispetto a vari aspetti del loro assetto e della loro operatività; diversamente,

i Gruppi parlamentari sono articolazioni delle Camere, come evidenziato anche dal recente riconoscimento della potestà di sollevare conflitto di attribuzioni.

Occorre quindi assumere una decisione in merito al citato Gruppo parlamentare sulla base delle regole esistenti, anche se non specificamente ideate per la soluzione del caso in esame; a tal fine è opportuno a suo avviso ispirarsi alla *ratio* della disposizione, ovvero sia ridurre il fenomeno della discrasia tra Gruppi parlamentari e liste presentate alle elezioni e limitare quanto più possibile operazioni elusive di tale corrispondenza. I *quorum* deliberativi, in tale ottica, sono strumenti a tutela delle minoranze, anche se, negli effetti, possono in alcuni casi rivelarsi un limite all'operatività della maggioranza.

Il PRESIDENTE chiede al senatore Giorgis se, a suo avviso, nella deliberazione assunta in seno al Gruppo di Azione-ItaliaViva-RenewEurope, sia o meno stato raggiunto il quorum dei due terzi.

Il senatore GIORGIS ritiene che tale *quorum* non sia stato in concreto raggiunto, esprimendo tuttavia l'avviso che il conflitto interno al citato Gruppo parlamentare debba essere risolto mediante una composizione degli interessi. Pur nella consapevolezza che, in ultima analisi, né la Presidenza né la Giunta per il Regolamento possono sottrarsi alle questioni che sono state poste, occorre a suo avviso individuare uno spazio temporale idoneo a favorire tale obiettivo.

Il senatore CENTINAIO ritiene che la proposta di mediazione già individuata dalla Presidenza costituisca un equilibrato contemperamento delle opposte esigenze e dovrebbe essere ulteriormente presa in considerazione.

Il senatore PATUANELLI precisa che ove la proposta di mediazione del Presidente fosse accolta dalle parti, il proprio Gruppo parlamentare sosterebbe pienamente l'esito dell'attività della Presidenza in quanto conforme ai principi regolamentari.

Il PRESIDENTE chiede al senatore Centinaio se, a suo avviso, alla ripresa dei lavori dell'Assemblea la denominazione del Gruppo di Azione-ItaliaViva-RenewEurope debba rimanere la stessa o assumere la variazione in Italia Viva-II Centro-Renew Europe, oppure ancora se una decisione in merito debba essere ulteriormente rinviata.

Il senatore CENTINAIO, rileva l'opportunità di un rinvio in merito alla decisione sulla denominazione del Gruppo.

Il PRESIDENTE propone, alla luce dell'andamento del dibattito, di aggiornare l'odierna riunione per consentire lo svolgimento di un'ul-

riore attività di mediazione, pur nella consapevolezza che, in tempi brevi, occorrerà che una decisione in merito alle questioni poste venga assunta dalla Presidenza, previa ulteriore consultazione della Giunta per il Regolamento.

Il senatore ZAFFINI si associa alle considerazioni del Presidente.

Il senatore LIRIS condivide l'opportunità di assumere una decisione in tempi ristretti, secondo la prudente valutazione della Presidenza. L'esistenza, infatti, di un *quorum* deliberativo in seno ad una assemblea costituisce un elemento di tutela delle minoranze, che rischia tuttavia di tradursi in una limitazione delle prerogative di una componente a scapito di un'altra.

La senatrice FREGOLENT ribadisce la piena consapevolezza della delicatezza della decisione che la Presidenza è chiamata ad assumere e assicura che sono stati svolti dalla propria parte politica tutti gli approfondimenti del caso.

Richiama peraltro l'attenzione della Giunta sulle conseguenze che una decisione presidenziale – che inevitabilmente avrebbe il valore di precedente – potrebbe determinare in futuro, aprendo la possibilità di ulteriori sindacati della Presidenza rispetto alle deliberazioni interne di un Gruppo parlamentare, con ripercussioni negative quanto ai processi di dinamica democratica, che devono potersi svolgere liberamente nell'ambito dei Gruppi parlamentari stessi.

Il PRESIDENTE fa presente che un ruolo presidenziale di garanzia può essere svolto solo su questioni che attengono allo stretto rispetto del dettato regolamentare.

La senatrice FREGOLENT ribadisce che la deliberazione concernente il mutamento della denominazione del proprio Gruppo è stata assunta con la maggioranza prescritta. Tale decisione riguarda peraltro solamente la denominazione del Gruppo e non la sua composizione, che continua a includere tutti gli 11 membri. Qualsiasi tipo di sindacato rispetto alla legittimità di tale deliberazione costituirebbe un precedente, foriero di ulteriori forme di valutazione sull'attività interna dei Gruppi.

Il senatore PARRINI sottolinea come la proposta di mediazione in principio riferita dal Presidente costituisca un'interpretazione della nozione di coalizione che viene incontro favorevolmente alle istanze dei partiti coinvolti.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Parrini che si è trattato, da parte sua, di una precisa scelta interpretativa dell'articolo 14 del Regolamento, non dettata da intenti ulteriori.

Il senatore GIORGIS chiede una precisazione rispetto alle alternative che potrebbero porsi con riguardo a una decisione presidenziale in merito alla denominazione del Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope.

Il PRESIDENTE ribadisce che l'unico precedente di svolgimento di un sindacato esterno rispetto a una deliberazione di un Gruppo parlamentare è rappresentato dal caso verificatosi nella scorsa legislatura, concernente alcuni provvedimenti di espulsione di senatori appartenenti al Gruppo Movimento 5 Stelle.

In tale occasione, la Presidenza non era stata investita della questione e le soluzioni prospettate erano state di diverso ordine: in primo luogo, era stato effettuato un ricorso alla giustizia ordinaria, che si era concluso con una dichiarazione di incompetenza. Analoga istanza rivolta alla giustizia amministrativa aveva avuto il medesimo esito. In terzo luogo, i ricorrenti si sono rivolti agli organi di autodichia del Senato: in primo grado, la Commissione Contenziosa aveva affermato la propria incompetenza, mentre in secondo grado il Consiglio di Garanzia ha riconosciuto la propria competenza e deciso nel merito.

Nell'ipotesi in esame, invece, la Presidenza ha ricevuto due comunicazioni, l'una da parte del Presidente del Gruppo parlamentare Azione-ItaliaViva-RenewEurope circa la variazione della denominazione, l'altra da parte di quattro senatori che hanno contestato la legittimità della predetta deliberazione. Nelle documentazioni a sostegno viene peraltro citato un *obiter dictum* di una sentenza del Consiglio di Stato che si riferirebbe, per il computo dei *quorum*, alla prassi delle Camere di arrotondamento in eccesso delle frazioni numeriche.

Le lettere pervenute hanno pertanto indotto la Presidenza a svolgere un ruolo di mediazione, che non ha sinora avuto esito favorevole e, conseguentemente, a consultare la Giunta per il Regolamento.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Presidenza prende infine atto dell'unanime richiesta dei componenti della Giunta per il Regolamento di rinviare la decisione, per ricercare una mediazione con il coinvolgimento di tutti i Gruppi. Preannuncia infine che la Giunta sarà nuovamente convocata martedì prossimo, 7 novembre, alle ore 13.

SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI

Il PRESIDENTE richiama all'attenzione della Giunta per il Regolamento le questioni concernenti le modalità di partecipazione ai lavori delle Commissioni, soffermandosi in particolare sui pareri espressi il 9 giugno e il 10 novembre 2020. In tali pareri, in via provvisoria e in considerazione dell'emergenza epidemiologica, la Giunta aveva consentito la partecipazione in videoconferenza ai lavori delle Commissioni, limitatamente al solo svolgimento di audizioni.

Diversamente – prosegue il Presidente – la Giunta per il Regolamento della Camera, nel parere espresso il 4 novembre 2020, aveva so-

stanzialmente consentito la partecipazione da remoto a tutte le attività delle Commissioni, ivi compresa la sede referente, purché non fossero previste votazioni. Cessata l'emergenza pandemica, tale impostazione risulta tuttora in essere presso l'altro ramo del Parlamento, pur in assenza di nuove determinazioni della Giunta stessa.

A seguito della cessazione dello stato di emergenza precedentemente dichiarato per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19, è ora opportuno che la Giunta definisca nuovamente le modalità di partecipazione ai lavori.

Il senatore ZAFFINI ritiene necessario ripristinare la partecipazione in presenza dei senatori in tutte le sedi. A suo avviso, infatti, la presenza fisica dei senatori allo svolgimento dei lavori costituisce non solo un preciso dovere stabilito dal Regolamento, ma, più generale, una questione di decoro istituzionale. Ciò risulta tanto più evidente proprio per le audizioni, specialmente laddove vi sia la presenza fisica dell'audito, che rende ancor più inopportuna la partecipazione in videoconferenza dei parlamentari.

Il PRESIDENTE rileva che l'articolo 1, comma 2, del Regolamento, ha stabilito che i senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute. Poiché i due precedenti pareri della Giunta in materia di partecipazione a distanza avevano carattere transitorio, esplicitamente collegato all'emergenza epidemiologica, il venir meno di tale emergenza determina il venir meno dei presupposti per la partecipazione in videoconferenza.

Ritiene pertanto che, a seguito della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il combinato disposto delle norme costituzionali e regolamentari renda necessaria la presenza alle riunioni, sia dell'Assemblea che delle Commissioni del Senato, per i parlamentari e i rappresentanti del Governo.

Diverso è il caso di auditi non appartenenti alle Camere o al Governo, per i quali può continuare a considerarsi possibile la partecipazione da remoto esclusivamente per la sede informale degli Uffici di Presidenza delle Commissioni. Tale regime vale anche per le Commissioni bicamerali presiedute da un senatore, per le quali si considera il Regolamento del Senato.

La Giunta per il Regolamento conviene all'unanimità.

Il senatore PATUANELLI rileva l'opportunità di adeguare il regime di computo della diaria in caso di malattia, rendendo omogenea la disciplina attualmente ancora prevista per le infezioni da Covid-19 rispetto alle altre possibili patologie, comprese le sindromi influenzali.

Il PRESIDENTE si riserva un approfondimento sul punto.

La seduta termina alle ore 14,10.